

Comit.

Proposta di articolazione del diritto allo studio nel contratto.

E' necessario specificare alla controparte che tipo di utilizzo intendiamo fare delle ore di studio, facendo riferimento alle disponibilità delle leggi vigenti ma senza precluderci altre vie da sperimentare o rivendicare in seguito.

Attualmente la normativa prevede:

- 1°) corsi CRACIS per il recupero dell'obbligo scolastico (Circ. Minist. n. 14172, 1965); sono istituiti dai provveditori su richiesta di enti (per ~~no~~ più enti locali) che provvedano alle spese di pulizia e custodia dei locali; si svolgono nelle scuole medie o elementari sotto la vigilanza del preside con insegnanti pagati dal Ministero; durano 3 anni, ma sono previsti sistemi di passaggio più rapido da un anno all'altro secondo le capacità degli allievi. Molti corsi CRACIS sono mal gestiti da enti parastatali, ma in alcuni casi consentono sperimentazioni interessanti perchè i programmi sono molto liberi.
- 2°) Sezioni serali di scuole secondarie superiori per chi è già in possesso della 3^a media (circ. Minist. n. 140, 1968); attualmente funzionano solo per gli istituti tecnici, non per i licei, inoltre durano 5anni e non hanno molta possibilità di variare i programmi rispetto ai corsi diurni; la loro estensione è fortemente limitata in sede di Bilancio del Ministero P.I.. Per questi motivi non reggono la concorrenza con gli istituti privati, riconosciuti dallo Stato, che a pagamento, preparano agli esami in pochi anni. Lo schema di disegno di legge sulla scuola secondaria superiore presentato in questi giorni dal governo prevede la possibilità di corsi serali come via ordinaria di istruzione dei lavoratori:
art. 1 "..... l'istruzione secondaria, i cui corsi diurni o serali sono aperti a tutti coloro che sono in possesso della licenza media, consente una più ampia attuazione del diritto allo studio....
art. 11 "Nei corsi organizzati per lavoratori studenti, per l'istituzione delle prime classi, deve essere raggiunto il numero di 15 iscrittiai lavoratori studenti non possono essere imposti o richiesti contributi di qualsiasi genere".

./.

art. 8 "..... gli istituti scolastici favoriranno la più ampia utilizzazione dei laboratori scientifici ecc. ecc. anche da parte degli adulti e di coloro che lavorano". Il progetto di legge sulla scuola secondaria presentato dal P.C.I. (Raicich, Berlinguer, Chiarante e altri) è più comprensivo: art. 8 "..... vengono istituite sezioni pomeridiane e serali per lavoratori alla cui gestione partecipano rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. Allo scopo di favorire la ripresa degli studi da parte dei lavoratori, gli istituti di istruzione secondaria organizzano anche, in collaborazione con le regioni corsi di aggiornamento, di recupero e di completamento dell'istruzione di base".

art. 13: "L'orario di lavoro per i lavoratori studenti che partecipano ai corsi di cui all'art. 8 non può essere superiore alle 6 ore giornaliere per un massimo di 30 ore settimanali, senza riduzione della retribuzione. I lavoratori studenti hanno diritto ad un mese di licenza straordinaria, con pieno stipendio nel periodo terminale dell'anno scolastico, fatte salve migliori condizioni stabilite con singoli contratti di lavoro".

A questo proposito vi è anche un disegno di legge presentato in questi giorni dall'On. Buzzi (D.C.) su "istituzione di scuole e sezioni pomeridiane o ,serali" prevede scuole per lavoratori di tipo e durata corrispondente a quelle diurne ma anche scuole ad ordinamento speciale che rilasciano un titolo comunque dello stesso valore; questo testo oltre a prevedere la riduzione di due ore dell'orario giornaliero come il testo P.C.I., prevede anche l'abolizione del rapporto di apprendistato.

- 3°) Formazione professionale, la cui competenza è passata alle regioni (D.P.R. 15 genn. 1972)
- 4°) Formazione per adulti a cura dei centri di lettura della scuola elementare (dove sembra che si possano fare molte cose) e a cura dei sindacati (vedi ordinanz. Minist. 21 luglio 1972 in base alla quale chiediamo i contributi per la formazione) ed altro. E' importante per noi tenere aperto anche l'utilizzo di questi canali formativi che non rilasciano direttamente un titolo di studio ma pos-
./.

possono preparare agli esami statali e che ci consentono contenuti nuovi.

Fermo restando il nostro appoggio alle iniziative legislative più ampie, possiamo articolare la richiesta contrattuale sul diritto allo studio come segue:

apprendisti: parità salariale e normativa con gli altri lavoratori nell'ambito del nuovo inquadramento professionale con salvaguardia delle condizioni di miglior favore previste dalla legge sull'apprendistato;

tutti i lavoratori, senza limite di età, anzianità aziendale e qualifica, hanno diritto a frequentare corsi di formazione professionale e culturale, riconosciuti dallo stato o riconosciuti congiuntamente dalla direzione aziendale e dal sindacato.

A tal fine tutti i lavoratori dispongono di 150 ore retribuite da distribuire nell'arco di 3 anni e di 120 ore di permessi non retribuiti all'anno per frequentare:

- corsi di formazione professionale
- sezioni serali ^{o pomeridiane} di scuole secondarie superiori riservate ai lavoratori
- corsi di educazione per adulti, residenziali o periodici
- corsi universitari, e post-universitari presso istituti superiori.

Data l'importanza particolare che riveste la scuola dell'obbligo e il conseguimento del titolo corrispondente, tutti i lavoratori privi della terza media hanno diritto ad usufruire dell'ultima ora dell'orario di lavoro per 5 giorni alla settimana, per un periodo di 7 mesi, per frequentare i corsi di recupero istituiti dal Provveditore o promossi dal sindacato e riconosciuti dallo Stato (1)

(1) Questa formula tende a salvaguardare le esperienze di controscuole promossi da consigli di fabbrica e collettivi studenteschi e insegnanti (vedi Modena C;d.F. Maserati e FIAT con l'Ist. "Fermi").

Tenuto conto che i corsi CRACIS si svolgono in tre anni, il sindacato si impegna a sollecitare il Ministero della P.I. perchè disponga l'istituzione generalizzata di corsi analoghi della durata di un anno solo.

Inoltre tutti i lavoratori studenti:

godono di permessi retribuiti per tutti i giorni di esame (compresi quelli a settembre) e per i due giorni precedente l'esame, indipendentemente dal risultato dello stesso, (2)

usufruiscono del rimborso spese per le tasse di iscrizione e i libri presentando su richiesta dell'azienda il certificato di iscrizione e la nota delle spese librarie.

Le ore di lavoro spese per la formazione non modificano in alcun punto la parte normativa del contratto, in particolare per quanto riguarda il calcolo delle ferie, anzianità e permessi sindacali.

Al fine di garantire che le ore dedicate allo studio non incidano pesantemente sull'organizzazione del lavoro, verrà concordato con l'azienda l'esercizio di tale diritto nell'arco complessivo dell'anno scolastico da parte dell'insieme dei lavoratori.

(2) Bisogna evitare le trattenute in caso di bocciatura, come avviene in alcuni contratti aziendali.